

QUESITO

Mi chiamo [REDACTED] e sono iscritto all'ordine degli ingegneri di Mantova. Attualmente pratico in qualità di consulente nel settore della salute e sicurezza sul lavoro. Uno dei miei clienti è una cooperativa di [REDACTED] che, nella sua evoluzione, ha recentemente superato il numero di 200 addetti.

Per questa ditta ho assunto (alcuni anni fa) l'incarico di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), ma avendo superato i 200 addetti l'incaricato RSPP deve essere interno all'organizzazione (rif. D. lgs 81/2008).

Per superare il problema la cooperativa mi ha proposto di diventare socio cooperatore.

Prima di approvare tale soluzione vorrei essere certo che non si siano problemi (incompatibilità) con la professione di ingegnere.

PARERE

Prima di affrontare la tematica della compatibilità o meno della figura del socio cooperatore con la professione di ingegnere ed individuare quali siano gli adempimenti conseguenti occorre chiarire il significato da attribuire alla locuzione citata nel quesito e contenuta nell'art. 31, co. 7 del D. Lgs. 81/08: *"Nelle ipotesi di cui al comma 6 (Aziende che ricadono nel campo di attività delle Direttive Seveso o aziende che superano, in specifici settori, determinate soglie numeriche) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno"*. Tale chiarimento è fondamentale per capire quale tipologia di contratto di lavoro deve essere stipulato tra l'impresa e il professionista RSPP per ottemperare al disposto normativo senza incorrere in rilievi da parte dell'organo di vigilanza.

Sulla questione i pareri non sono unanimi in quanto alcuni autori ritengono che per RSPP interno all'organizzazione debba intendersi necessariamente colui che assuma la qualifica di dipendente dell'azienda mediante contratto di lavoro subordinato a tempo pieno (v. Porreca) mentre altri (Dubini), tenendo conto del fatto che un rapporto di dipendenza formale può esistere anche mediante il ricorso al part time o ad altre forme di contratto di tipo parasubordinato, quale il co.co.pro., ritengono plausibili formule contrattuali più flessibili.

Personalmente non solo si condivide quest'ultima linea di pensiero ma si sottolinea che poiché il legislatore ha focalizzato l'attenzione sul concetto di RSPP interno e non già di dipendente al disposto normativo si ottempera dimostrando che l'RSPP è inserito a pieno titolo nell'organizzazione aziendale il che, nel caso prospettato della cooperativa, può avvenire attraverso più formule contrattuali come indicato dalla stessa l. 142/01. Si tenga conto poi che il concetto di lavoratore si è enormemente dilatato infatti, ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 81/08 vi rientra qualunque persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. Anzi, per il caso che qui interessa, l'indicazione più importante è quella successiva, riportata nello stesso articolo, ossia che **al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso**. Quindi la proposta della cooperativa di attribuire la qualifica di socio di cooperativa al professionista ingegnere è pienamente rispondente al concetto di lavoratore incardinato nell'organizzazione aziendale. A questo primo passaggio ossia l'attribuzione della qualifica di socio va poi abbinata la scelta del tipo di rapporto di lavoro che, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L. 142/01 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore) può essere individuato – in via alternativa – in una delle seguenti soluzioni: 1) Subordinato, nelle varie tipologie possibili, compatibili con lo stato di socio; 2) Autonomo, per i soggetti dotati di Partita IVA; 3) Collaborazione a progetto. Tutte e tre le tipologie vanno decise in funzione del raggiungimento degli scopi della cooperativa e tenuto conto:

- del contesto operativo dove la prestazione verrà effettuata;
- del possesso da parte del socio delle professionalità richieste;
- del possesso da parte del socio degli eventuali titoli e/o iscrizioni ad albi, elenchi e/o ordini;
- delle caratteristiche, delle modalità e dell'organizzazione con cui si svolgerà il rapporto di lavoro.

Per cui, a parere dello scrivente, un valido rapporto di lavoro tra il professionista e la cooperativa si individua nella soluzione n. 2, ossia nel rapporto e relativo contratto di lavoro autonomo, che

comunque già, nelle modalità di pagamento della prestazione svolta dal socio professionista prevede (si veda a tal proposito il Regolamento interno obbligatorio approvato dalla Cooperativa) l'erogazione di un compenso mensile del tutto simile a quello dei soci con contratto di lavoro subordinato in quanto è versato entro il giorno 20 del mese successivo a quello di lavoro salve diverse tempistiche da concordarsi.

Inoltre al fine di dare contezza della quantità di apporto di lavoro resa dall'RSPP e fornire una chiara idea della sua effettiva e costante presenza all'interno della cooperativa occorre fissare, in sede di redazione del contratto, oltre all'attribuzione della qualifica di socio cooperatore, una serie di obblighi lavorativi inerenti:

- il numero minimo di ore di presenza all'interno della cooperativa;
- la predisposizione di una postazione di lavoro (scrivania + computer) dedicata all'RSPP (ancor meglio un ufficio);
- la dipendenza funzionale dal datore di lavoro (deve rispondere a lui, deve essere utilizzato, ci deve essere un rapporto fiduciario)
- l'individuazione dettagliata dell'attività che questi deve svolgere all'interno della cooperativa (ad es. effettuare sopralluoghi, verifiche, valutazioni, proporre soluzioni, elaborare misure di sicurezza e procedure per migliorare le procedure di lavoro, i macchinari o le attrezzature impiegate dai lavoratori in termini per queste ultime, di eventuale adeguamento alla Direttiva Macchine etc.)
- la possibilità, nel caso l'RSPP sia fuori sede, di essere velocemente raggiunto e di garantire una rapida presenza in caso di necessità impreviste, individuando i canali di comunicazione (telefono, mail) da adottarsi in queste evenienze.

Si tenga conto infine che già per regolamento interno della cooperativa al socio della stessa, indipendentemente dal tipo di qualifica e di rapporto di lavoro instaurato, spettano una serie di diritti-doveri quali l'applicazione e il rispetto:

- delle disposizioni dello Statuto dei Lavoratori relative a libertà di opinione, divieto di indagini sulle opinioni, diritto di associazione e attività sindacale, divieto di atti discriminatori;
- delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro impartite dalla cooperativa;
- delle norme in materia di riservatezza sui dati personali ("Privacy");
- dell'obbligo del miglioramento della propria formazione ed aggiornamento sia sul versante delle competenze professionali sia su quello del "senso e prassi cooperativa" a partire dalla consapevolezza della mission cooperativa e dei valori del movimento cooperativo nel suo insieme

A questo punto va però rimarcato un altro obbligo, indissolubilmente legato alla figura dell'RSPP: quello di avere un Servizio di Prevenzione e Protezione operativo. Mi spiego: spesso si pensa erroneamente che il S.P.P. coincida con la figura del solo RSPP. Niente di più sbagliato.

In base all' art. 2, co. 1, lett. L) del D. Lgs. 81/08 per *servizio di prevenzione e protezione dai rischi* si intende **l'insieme delle persone**, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Quindi il dato che emerge chiaro è che un servizio di prevenzione che voglia dirsi tale e funzionale ai compiti esplicitamente elencati nell'art. 33 co. 1, del D. Lgs. 81/08 (individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, elaborazione delle misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure; elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; programmazione delle attività di informazione e formazione dei lavoratori; partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35) deve essere composto non solo dall'RSPP ma anche e soprattutto da ASPP ancor più in una cooperativa che ha superato la soglia dei 200 lavoratori.

Infatti a riprova di ciò il co. 2 dell'art. 32 afferma che gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda oltre a dover essere in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di legge.

Per cui se non sono già stati nominati e formati degli ASPP occorre che venga convocata al più presto una riunione periodica straordinaria ex art. 35 del D. Lgs. 81/08 in cui, preso atto del cambiamento

dell'assetto numerico della cooperativa, si individua il numero e i nominativi dei lavoratori che saranno formati per assumere la funzione di ASPP.

Passiamo quindi al punto più delicato del quesito: la compatibilità tra la libera professione di ingegnere e quella di dipendente. A scanso di equivoci, occorre premettere che un ingegnere è considerato dipendente quando la sua prestazione (a tempo pieno o a tempo parziale; di durata temporanea o continuativa) viene compensata non con fattura (come nelle prestazioni professionali), bensì a stipendio, con i relativi versamenti e adempimenti contributivi di assistenza e previdenza, da parte del datore di lavoro. Nel caso che il datore di lavoro sia un privato, come nel caso della cooperativa, manca una norma esplicita che imponga il divieto, all'ingegnere dipendente a tempo pieno o parziale, o con altre forme contrattuali, di esercitare la libera professione per clienti esterni, come invece esiste per il dipendente pubblico fatte salve per quest'ultimo le deroghe contenute nell'art. 53, co. 6 del D. Lgs. 165/01.

Sussistono peraltro alcune disposizioni, in particolare le norme degli art. 2104 e 2105 del Codice Civile, con le quali viene preclusa al prestatore di lavoro qualsiasi attività che possa configurarsi in concorrenza con il datore di lavoro e che comunque possa in qualche modo compromettere la prestazione del lavoratore. Infatti, solitamente quando la dipendenza è a tempo pieno, nell'atto costitutivo del rapporto di lavoro privato, viene inclusa la clausola che esplicitamente pone il divieto di esercizio della libera professione. Per cui, nel caso si scegliesse questa forma contrattuale, l'ingegnere deve sempre controllare che non sia stato apposto tale tipo di divieto nel contratto.

Fatta questa premessa di ordine generale, su quali siano gli adempimenti contributivi che nell'ipotesi prospettata dall'ingegnere devono essere dallo stesso assolti è intervenuto dapprima il Ministero del Lavoro poi l'INPS.

L'INPS, con il **messaggio n. 10172 del 6 maggio 2009**, ha provveduto a riepilogare quanto chiarito dal Ministero del Lavoro in data 23 dicembre 2008, con istanza d'interpello n. 60/2008 presentata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri che **veniva chiesto**:

– **I QUESITO** se sia legittimo o meno assoggettare al contributo previsto dall'art. 22 dello Statuto INARCASSA anche il reddito prodotto nello svolgimento di attività lavorativa espletata in regime di subordinazione e già assoggettata a contribuzione presso altro ente (nell'ipotesi si trattava di attività di insegnamento ma vi rientra appieno anche il caso prospettato di rapporto di lavoro con la cooperativa);

– **II QUESITO** se debba essere versato ad INARCASSA il contributo, previsto dall'art. 22 dello Statuto, sui compensi per l'attività di lavoro autonomo anche per i periodi già coperti da contribuzione alla Gestione separata INPS.

Normativa e risposta ai quesiti

La normativa che disciplina la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (art. 21, comma 5, L. n. 6/1981 e ss. m. e i. ed art. 7 Statuto INARCASSA) dispone che:

– **sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'INARCASSA e di pagamento del relativo contributo soggettivo pari al 10%** gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di altra attività esercitata anche se iscritti all'Albo professionale ed in possesso di partita IVA, stante l'assenza dell'essenziale requisito della continuità nell'esercizio della professione;

– **sussiste, invece, indipendentemente dall'iscrizione, l'obbligo del versamento del contributo integrativo** di cui agli artt. 10, leg. cit. e 7 Statuto INARCASSA, che è pari ad una maggiorazione percentuale del 2% dei corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA da addebitarsi al cliente.

Al riguardo il **Ministero del Lavoro**, richiamando tale normativa ha chiarito in particolare: in ordine al **primo quesito** che:

→ il contributo soggettivo ad INARCASSA **sia dovuto solo con riferimento al reddito professionale netto prodotto nell'anno**, avuto riguardo al periodo di effettiva iscrizione a tale Istituto di previdenza ed assistenza **dovento**, al contrario, **escludere dalla base imponibile il reddito prodotto in regime di rapporto di lavoro subordinato**, a seguito di sospensione della suddetta iscrizione e come tale assoggettato ad imposizione da parte di altro Istituto previdenziale.

In ordine al **secondo quesito** che:

→ l'ingegnere o l'architetto, che esercita in via non esclusiva la libera professione affiancandola ad attività di lavoro dipendente, **deve versare**:

_ **alla gestione separata Inps** il contributo previdenziale obbligatorio pari a circa il 17%, con la possibilità di addebitare al committente il 4% del fatturato lordo a titolo di "rivalsa" ai sensi dell'articolo 1, comma 212, L. n. 662/1996;

_ **ad INARCASSA** il contributo integrativo, sempre addebitabile al cliente, pari al 2% dei corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA.

Inoltre, secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro, **se il rapporto di lavoro dipendente viene a cessare**, l'ingegnere o l'architetto deve iscriversi a INARCASSA dalla data di inizio dell'esercizio professionale con carattere di continuità.

Al riguardo INARCASSA sostiene invece che, il contributo soggettivo non è frazionabile e richiede ai professionisti che cessano il rapporto di lavoro subordinato la contribuzione sui redditi dell'intero anno e non già sui redditi prodotti dal momento della ripresa dell'attività professionale in via esclusiva. In questo modo i professionisti pagherebbero a INARCASSA i contributi sui redditi per i quali hanno già correttamente versato alla Gestione separata.

Sulla problematica in esame il ministero, richiamando una sentenza della Cassazione (sezione lavoro 24910/2007), ha chiarito che l'obbligo contributivo a INARCASSA decorre «non già dalla data della domanda di iscrizione, ma dalla data di inizio dell'esercizio professionale con carattere di continuità».

Conseguentemente, per quanto concerne la contribuzione versata alla Gestione separata, rimane invariata la linea interpretativa dell'Istituto e pertanto continuano ad essere operanti le disposizioni riportate nella circolare INPS n. 193 del 26 agosto 1996 che prevedono il rimborso dell'importo in questione direttamente al professionista o al committente (anche per la quota di un terzo trattenuta al collaboratore) a seguito di domanda presentata dagli aventi titolo.

Rimangono invece di esclusiva spettanza dell'INARCASSA i contributi afferenti al reddito derivante dall'attività professionale di ingegnere ed architetto svolta nei periodi di effettiva iscrivibilità alla loro Cassa professionale.

Rispetto a quanto detto sugli adempimenti e obblighi di carattere previdenziale si allega il testo integrale dell'interpello del Ministero del Lavoro n. 60/2008.

Mantova 28/11/13

Dott. Francesco Gallo

Roma, 23 dicembre 2008



**Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali**

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

*Alla Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via IV novembre n. 114
00187 Roma*

Prot. 25/I/0018610

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – contributi previdenziali ed assistenziali – obbligo di iscrizione all'INARCASSA – Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti ed alla Gestione separata INPS.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha presentato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione in merito alla disciplina contributiva applicabile agli ingegneri che alternano all'esercizio esclusivo dell'attività libero professionale periodi di lavoro subordinato a tempo determinato con l'amministrazione scolastica.

In primo luogo si chiede se sia legittimo o meno assoggettare al contributo previsto dall'art. 22 dello Statuto INARCASSA anche il reddito prodotto nello svolgimento dell'attività d'insegnamento, espletata in regime di subordinazione e già assoggettata a contribuzione presso altro ente.

Il secondo quesito verte sull'obbligatorietà del versamento ad INARCASSA del medesimo contributo sui compensi per l'attività di lavoro autonomo anche per i periodi già coperti da contribuzione alla Gestione separata INPS.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e dell'INPS, si espone quanto segue.

La normativa che disciplina la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (art. 21, comma 5, L. n. 6/1981 e ss.mm. ed art. 7 Statuto INARCASSA) dispone che sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'INARCASSA e di pagamento del relativo contributo soggettivo gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di altra attività esercitata anche se iscritti all'Albo professionale ed in possesso di partita IVA, stante l'assenza dell'essenziale requisito della continuità nell'esercizio della professione.

Sussiste, invece, indipendentemente dall'iscrizione, l'obbligo del versamento del contributo integrativo di cui agli artt. 10, leg. cit. e 7 Statuto INARCASSA, che è pari ad una maggiorazione percentuale del 2% dei corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA da addebitarsi al cliente.

Il contributo soggettivo è, pertanto, dovuto dai soli iscritti ad INARCASSA, con riferimento al reddito professionale netto prodotto nell'anno.

In risposta al primo interrogativo appare dunque corretto ritenere che il contributo soggettivo ad INARCASSA sia dovuto solo con riferimento al reddito professionale netto prodotto nell'anno, avuto riguardo al periodo di effettiva iscrizione a tale Istituto di previdenza ed assistenza dovendo, al contrario, escludere dalla base imponibile il reddito prodotto in regime di rapporto di lavoro subordinato, a seguito di sospensione della suddetta iscrizione e come tale assoggettato ad imposizione da parte di altro Istituto previdenziale.

In ordine al secondo si precisa quanto segue.

L'iscrizione alla gestione separata INPS, ai sensi dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, è obbligatoria per tutti i professionisti che esercitano per professione abituale, ma non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 1, del Testo Unico Imposte sui Redditi.

A tal proposito, ai soli fini dell'adempimento ai relativi obblighi contributivi, l'art. 1, comma 212, L. n. 662/1996 ha previsto la possibilità per il professionista di addebitare al committente una percentuale pari al 4% dei compensi lordi (c.d. rivalsa).

A titolo esemplificativo, dunque, l'ingegnere iscritto all'Ordine e munito di partita IVA che esercita in via non esclusiva la libera professione, affiancandola ad attività di lavoro dipendente, dovrà versare:

- all'INPS il contributo previdenziale obbligatorio pari, per l'anno 2008, al 17% del reddito professionale imponibile a fini Irpef, con la possibilità di maggiorazione a carico del committente del 4% del fatturato lordo a titolo di "rivalsa";

- ad INARCASSA il contributo integrativo, sempre addebitabile al cliente, pari al 2% dei corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro subordinato venga a cessare l'interessato è nuovamente tenuto all'iscrizione ad INARCASSA con effetto dalla data di inizio dell'esercizio professionale con carattere di continuità.

A titolo di contributo soggettivo, l'art. 22 del citato Statuto prevede il versamento di una percentuale del reddito professionale netto annuale pari, attualmente, al 10% o, in ogni caso, di un contributo minimo. Solo quest'ultimo però, ai sensi degli artt. 6 della L. n. 290/1990 e 24 dello Statuto, risulta frazionabile in dodicesimi e commisurabile ai mesi di effettiva iscrizione alla Cassa

nell'anno solare, mentre il contributo soggettivo obbligatorio va versato sul reddito dell'intero anno anche in presenza di iscrizioni per breve periodo.

In merito all'ipotesi di reintegro per le somme versate alle due gestioni previdenziali è intervenuto l'INPS, con messaggio n. 33676/2006, precisando che il rimborso od il trasferimento dei contributi versati alla Gestione separata da parte dell'Istituto ad INARCASSA è subordinato alla formalizzazione di apposite intese fra i diversi gestori previdenziali e che, comunque, nel frattempo, sussiste la possibilità di rimborso della contribuzione indebita, a richiesta dell'interessato, con le modalità previste dalla circ. n. 193/1998.

Sulla problematica in esame è peraltro intervenuta la Suprema Corte con una recente sentenza (Cass. civ., sez. lav., n. 24910/2007) ove, in motivazione, richiamando l'art. 21, L. n. 6/1981, evidenzia come l'obbligo contributivo cominci a decorrere, non già dalla data della domanda di iscrizione, ma dalla data di inizio dell'esercizio professionale con carattere di continuità. La continuità dell'esercizio di fatto della professione diviene, dunque, l'elemento imprescindibile e fondante per l'insorgenza dell'obbligo di iscrizione e contribuzione.

In conclusione, tenuto conto della normativa citata, si può aderire ad un'interpretazione volta a riconoscere la frazionabilità dell'imponibile contributivo soggettivo dovuto ad INARCASSA, collegandone la commisurazione ai mesi di esercizio dell'attività professionale in via continuativa.

Tale soluzione, in analogia a quanto già contemplato dallo Statuto in relazione alla frazionabilità del contributo minimo, permette di rapportare la contribuzione richiesta all'effettiva obbligatorietà dell'iscrizione, sanando eventuali incongruità relative a periodi di doppia imposizione contributiva su un'unica fonte di reddito.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

FF/IVR